



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio del Difensore Civico

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLATI SUL TERRITORIO
URBANO DEL COMUNE DI TRAPANI.**

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Norme e principi di riferimento.

- 1- **Il presente Regolamento viene redatto in conformità** al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali); al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); ai provvedimenti a carattere generale, emanati dal Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004; ai principi contenuti nello Statuto e nei regolamenti del Comune di Trapani; alla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Ordinamento della Polizia Municipale.-

Art. 2 – Ambito di applicazione.

- 1- **Il Regolamento disciplina il trattamento di dati personali**, realizzato mediante l'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza, installati nei luoghi del territorio urbano del Comune di Trapani, elencati nell'allegato A, e collegati all'ufficio del locale Comando di Polizia Urbana nonché all'ufficio del locale Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- 2- Per quanto non disciplinato dettagliatamente nel presente regolamento trovano applicazione la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché i provvedimenti emanati dal garante in materia di videosorveglianza.

Art. 3 – Finalità.-

- 1- **Le finalità istituzionali dell'impianto di Videosorveglianza**, conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Trapani, sono:
 - a) l'**attivazione** di uno strumento operativo di protezione civile e di misure di prevenzione e di sicurezza sul territorio comunale urbano;
 - b) la **vigilanza** sul pubblico traffico;
 - c) la **rilevanza** di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;
 - d) la **tutela** del patrimonio comunale;
 - e) la **rilevazione** di violazioni semaforiche al codice della strada, con particolari impianti omologati, da installare;
- 2- **Il sistema di videosorveglianza** comporterà il trattamento dei dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che, in relazione ai

luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto, che transitano nell'area sorvegliata:

- 3- **L'attività di videosorveglianza** deve raccogliere solo i dati personali, necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- 4- **La possibilità di avere**, in tempi reali, dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti, svolti quotidianamente dalla Polizia locale, a tutela, soprattutto, delle fasce più deboli della popolazione (bambini, giovani, anziani), garantendo un certo grado di sicurezza negli ambienti e nei luoghi di aggregazione;
- 5- **L'uso dei dati personali** nell'ambito precisato non necessita del consenso degli interessati, perché viene effettuato nello svolgimento di funzioni istituzionali, che sono assoggettate dalla Legge sul diritto alla riservatezza (Codice sulla privacy) ad un regime di tipo particolare.-

Art. 4 – Definizioni.

- 1- Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“Banca dati”** il complesso dei dati personali, formatosi presso l'Ufficio della Polizia Municipale locale e trattato esclusivamente mediante le riprese videoregistrate con l'impianto di videosorveglianza;
 - b) per **“Trattamento”** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'impianto di videosorveglianza, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione, la distruzione;
 - c) per **“Dato personale”** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, rilevati con trattamenti attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **“Titolare”** il Comune di Trapani, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“Responsabile”** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per **“Interessato”** la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione, cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **“Comunicazione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per **“Diffusione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“Dato anonimo”** il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato, identificato o identificabile;
- j) per **“Blocco”** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.-

Art. 5 – Obbligo di informazione.

- 1- **Il Comune di Trapani si obbliga ad affiggere** una adeguata segnaletica, in prossimità dei cartelli che segnalano “Comune di Trapani”, posizionati nei vari ingressi nel territorio comunale, nella strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere, recante la seguente dicitura:
“Comune di Trapani-Provincia Regionale di Trapani-Area soggetta a videosorveglianza.-In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza, attivo 24 ore.-L registrazione è effettuata dal Comune per motivi di sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali-D.Lgs. n. 196/2003” (Vedi allegato B);
- 2- **Il cartello ha un formato** ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera;
- 2- **Il Comune di Trapani si obbliga a comunicare** alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza; l’eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, anche mediante l’affissione di appositi manifesti informativi.-

Capo II- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA’ DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 6 – Modalità e limiti della utilizzabilità dei dati personali

1- Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo anche alla libertà circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, previsti dal provvedimento del Garante del 29-4-2004:

a) Principio di liceità.-

Il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza deve rispettare, oltre che la disciplina in materia di protezione dei dati, anche quanto prescritto da altre disposizioni di legge in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.-

Vanno richiamate le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi in cui è riconosciuta analoga tutela.-

Vanno rispettate evidentemente le norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.-

b) Principio di necessità.-

Vanno evitati ogni uso superfluo del sistema di videosorveglianza nonché eccessi e ridondanze.-

c) Principio di proporzionalità.-

La necessità dell'uso del sistema di videosorveglianza va commisurata al grado di rischio concreto, per cui va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

d) Principio di finalità.-

Gli scopi perseguiti debbono essere determinati, espliciti, legittimi, per cui il Titolare può utilizzare un impianto di videosorveglianza per finalità solo di sua competenza.-

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati personali.

1- I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali in atto sono 90, più altre 10 da installare nella zona portuale e del Centro Storico.-

Alcune di esse subiranno modifiche adattamenti al fine di omologarle per la ripresa delle violazioni semaforiche al Codice della Strada.-

2- I segnali video delle unità di ripresa vengono raccolti da una stazione di monitoraggio e di controllo esistente presso l'ufficio del Comando di

Polizia Municipale.- In questa sede le immagini vengono visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.-

- 3- **Le telecamere hanno le caratteristiche descritte** in apposita relazione tecnica, rilasciata dalla ditta installatrice;
- 4- **Le immagini videoregistrate sono conservate** per un tempo strettamente necessario alle operazioni da compiere in relazione alle indagini della Magistratura o di Polizia Giudiziaria.-

Art. 8 – Responsabile e incaricati del trattamento.

- 1- **Il Sindaco designa per iscritto il Responsabile** del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per le finalità perseguite, della visione della registrazione.-
- 2- **Il Responsabile per il trattamento può designare per iscritto** un numero limitato di persone fisiche, incaricato del trattamento dei dati e delle altre attività sopra previste.-
- 3- **Il Responsabile e gli incaricati debbono conformare** la propria attività al pieno rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.-
- 4- **Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare**, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.-
- 5- **I compiti, affidati al Responsabile e agli incaricati, debbono** essere specificati analiticamente nell'atto di designazione.-

Art. 9 – Notificazione.

- 1- **Il Sindaco, quale titolare del trattamento dei dati personali, deve adempiere agli obblighi di notificazione preventiva al Garante**, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
- 2- **Il Responsabile del trattamento dei dati provvede** all'invio del presente regolamento al Garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.-

Art. 10 – Obblighi degli operatori.

- 1- **L'utilizzazione delle telecamere è consentita** solamente per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.-

- 2- **I dati registrati possono essere riesaminati** nel limite di tempo ammesso per la conservazione solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, salvi i casi di richiesta da parte dell'interessato.-
- 3- **La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati** comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e amministrative ed, eventualmente, l'inizio di un procedimento penale.-

Capo III- DIRITTI, SICUREZZA, LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Art. 11 – Diritti dell'interessato.

- 1- **L'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, in relazione ai dati personali trattati, di conoscere:**
 - a) l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
 - b) gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- 2- **L'interessato ha il diritto di opporsi**, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta.-
- 3- **I diritti in esame, riferiti ai dati personali di persone decedute** possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di **protezione**.-
- 4- **I diritti in esame possono essere esercitati** per delega o procura scritta a persone fisiche, enti, associazioni, organismi, o con assistenza di persona di fiducia.-
- 5- **Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse** mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, al Titolare o al Responsabile, i quali debbono provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.-
- 6- **Nel caso di esito negativo delle istanze, l'interessato può rivolgersi** al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente (vedi: tabulati C, D allegati).-

Art. 12 – Sicurezza dei dati.

- 1- **I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi** presso la Sala Server, situata presso il Comando della Polizia Municipale.-
- 2- **Alla Sala Server, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere** solamente il personale autorizzato.-
- 3- **La Sala Server è sistematicamente chiusa a chiave** e dotata di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata e del codice dell'operatore che accede (vedi: tabulato E, allegato).-

Art. 13 – Cessazione del trattamento dei dati.

- 1- **In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali :**

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.-

Art. 14 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

- 1- **I limiti alla utilizzabilità** dei dati personali sono quelli previsti dall'art. 14 del Codice.-

Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

- 1- **Per quanto riguarda i danni** cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del Codice.-

Art. 16 – Comunicazione.

- 1- **La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Trapani a soggetti pubblici** è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.-
- 2- **In mancanza di previsione normativa,** la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere fatta se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salva diversa determinazione, anche successiva, del Garante (art. 19, comma 2, D.Lgs. 30-6-2003, n. 196- Codice sulla tutela della riservatezza).-
- 3- **E', in ogni caso, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati** su richiesta, in conformità alla legge, di forze di Polizia, dell'Autorità Giudiziaria, di organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, per

finalità di difesa e di sicurezza dello Stato, o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.-

Capo IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 – Tutela.

- 1- Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale** trovano applicazione integrale le disposizioni previste dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.-
- 2- In sede amministrativa**, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si identifica con il responsabile del trattamento dei dati personali.-

Capo V – NORME FINALI.

Art. 18 – Provvedimenti attuativi.

- 1- Compete alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti** attuativi conseguenti, quali la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa; la fissazione degli orari delle registrazioni; la definizione di ogni ulteriore specifica disposizione, ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.-

Art. 19 – Norme di rinvio.

- 1- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento** si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali. approvato con D.Lgs. 30-6-2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 29-4-2004.-

Art. 20 – Pubblicità del regolamento.-

- 1- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, deve essere tenuta a disposizione del Pubblico perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.-**
- 2- Copia dello stesso deve essere, inoltre, pubblicata sul sito internet del Comune di Trapani.-**

Art. 21 – Entrata in vigore.-

- 1- Il presente regolamento** deve essere approvato dal Consiglio Comunale e, divenuto esecutivo, deve essere pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.-
- 2- Esso entra in vigore** il giorno successivo al decorso del termine di pubblicazione.-